

## OSSERVATORIO DELLA CASSAZIONE PENALE

**Cass. Pen., Sez. Un., 20 novembre 2014 (ud. 25 settembre 2014), n. 47999**

**RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA REVOCA O L'ANNULLAMENTO DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO DISPOSTO A FAVORE DELLA STESSA PARTE CIVILE (artt. 318 e 325 c.p.p.)**

*“La parte civile non è legittimata a ricorrere per Cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, ai sensi dell’art. 318 c.p.p., l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile”.*

L’art. 318 c.p.p. non include espressamente la parte civile tra gli interessati a proporre richiesta di riesame contro l’ordinanza di sequestro conservativo poiché il mezzo di gravame deve essere riservato a soggetti diversi rispetto a chi ha avanzato l’istanza. L’art. 325, comma I, c.p.p. non annovera la parte civile tra i soggetti legittimati al ricorso per Cassazione, menzionando invece il pubblico ministero, l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Pertanto, il richiamo alla tassatività, anche soggettiva, delle impugnazioni risulta sufficiente ad escludere detta parte dalla legittimazione al ricorso e a ritenere conseguentemente privo di corretto riferimento normativo l’argomento in base al quale – dal combinato disposto degli artt. 325, II comma, e 318 c.p.p. – derivi la legittimità a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo o ricorso diretto in Cassazione da parte di chiunque vi abbia interesse. Inoltre, in base al principio del *favor separationis*, revocando la sua costituzione, alla parte civile è consentito di far valere le proprie pretese davanti al giudice civile di modo che non risulti ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di difesa. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. Un., 17 novembre 2014 (ud. 30 ottobre 2014), n. 47239**

**RICORSO PER CASSAZIONE DEL DIFENSORE DEL TERZO INTERESSATO AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PRIVO DI PROCURA SPECIALE (art. 100 c.p.p.)**

*“La mancanza della procura speciale, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma II, c.p.c., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione”.*

Il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati nell’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici; pertanto, non potendo stare personalmente in giudizio, ha l’onere di conferire il mandato defensionale ad un difensore munito di procura speciale. Le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta l’interpretazione seguita dall’indirizzo maggioritario e non applicabile nell’ambito del procedimento penale la disposizione di cui all’art. 182, comma II, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso presentato dal difensore privo di procura speciale. Ciò in quanto, a giudizio della Corte, il dato normativo contenuto nell’art. 100 c.p.p. già autosufficiente nel disciplinare la materia, potrebbe essere integrato da disposizioni del codice di procedura civile soltanto in presenza di uno specifico richiamo, nella fattispecie inesistente. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. VI, 19 novembre 2014 (ud. 14 novembre 2014), n. 47907**

**LA DETERMINAZIONE DELL’ “INGENTE QUANTITÀ” DI DROGHE LEGGERE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COST. N. 32 DEL 2014 (D.P.R. 309/1990 art. 75, comma I bis e art. 80, comma II)**

*“Per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell’art. 75, comma 1 bis, D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione , con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma II, D.P.R. n. 309 del 1990.”*

La Suprema Corte ha sottolineato che la sentenza costituzionale n. 32 del 2014, fondando la declaratoria di incostituzionalità su ragioni procedurali, non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla *ratio legis* su cui riposava la

considerazione unitaria delle diverse tipologie di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio. Inoltre, la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella, avvenuta con L. n. 79 del 2014, non ha modificato i parametri quali quantitativi di riferimento sui quali si è basata la sentenza delle S.U. 24 maggio 2012, n. 36258. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. III, 25 novembre 2014 (ud. 21 ottobre 2014), n. 48981**

**PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI “INCONTRI PERSONALI” A SFONDO SESSUALE: E’ LENOCINIO A MEZZO STAMPA? (L. 75/1958, art. 3, nn. 5, 8)**

*“Il delitto di lenocinio a mezzo stampa non è integrato dalla mera raccolta e pubblicazione di inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, trattandosi di attività del tutto scollegata dal meretricio da queste esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione del servizio e non anche l’intermediazione tra prostituta e cliente.”*

La Suprema Corte ha confermato l’orientamento elaborato dalla giurisprudenza di merito a proposito della configurabilità o meno del delitto di favoreggiamento della prostituzione attuato mediante pubblicazione di inserzioni pubblicitarie a pagamento sulla stampa o in siti web. A tal riguardo, è stato precisato che la condotta di chi si limiti a pubblicare tali inserzioni pubblicitarie per prostitute, senza porre in essere ulteriori attività finalizzate ad agevolare il contatto con il maggior numero di clienti, non integra la figura di reato sopra citata. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. II, 11 novembre 2014 (ud. 8 ottobre 2014), n. 46422**

**ARCHIVIAZIONE CONTRO IGNOTI NON ACCOLTA E ABNORMITA’ DELL’IMPUTAZIONE COATTA (art. 409, comma V, c.p.p.)**

*“Nel respingere ai sensi dell’art. 415, comma II, c.p.p. la richiesta di archiviazione del P.M. relativa a un procedimento scritto nei confronti di ignoti, il G.I.P. deve limitarsi*

*a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati della persona cui ritiene attribuibile il reato; costituisce, invece, atto abnorme – in quanto esorbita dai poteri del G.I.P. – l'ordine di formulare l'imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l'iscrizione nel registro degli indagati, trattandosi di persona che – per non essere in quel momento iscritta in tale registro – non può ancora considerarsi sottoposta alle indagini”.*

La Seconda Sezione ha avuto modo di delineare i confini entro i quali il G.I.P. può esercitare il potere, attribuitogli dall'art. 409, comma V, c.p.p., di formulare l'imputazione. Tale potere presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia già iscritta nel registro delle notizie di reato e che il P.M. abbia avanzato nei suoi confronti richiesta di archiviazione, che il G.I.P. ritenga di non accogliere; in assenza di queste due condizioni, il giudice non può disporre la formulazione dell'imputazione ai sensi del citato art. 409, comma V, c.p.p. Diversamente, tale provvedimento costituirebbe un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo requirente che si estrinseca nell'attuazione di indagini nei confronti di persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto nell'adozione di autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2014 (ud. 4 novembre 2014), n. 46177**

**INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE CHE NON DEDUCA LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA A CAUSA DELLA SUA EFFETTUAZIONE A MEZZO FAX PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA E NON AL DOMICILIO DICHIARATO DALL'IMPUTATO (art. 148, comma II bis c.p.p.)**

*“E' inammissibile l'impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica a causa della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.”*

La Cassazione rileva come, ogniqualvolta dal ricorso non è dato evincere quale sia il pregiudizio concreto all'esercizio del diritto di difesa derivato dall'avvenuta notifica

a mezzo fax, l'atto di impugnazione (nel caso di specie, ricorso per Cassazione) deve essere dichiarato inammissibile, sia per difetto di specificità del motivo, sia perché manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, premesso che la notificazione al difensore è, in ogni caso, legittimamente eseguita a mezzo di telefax anche quando riguardi un atto diretto all'imputato, essendo quest'ultimo domiciliato presso lo studio legale del proprio procuratore, così che esso figuri quale formale destinatario di ogni comunicazione che lo riguardi, il ricorrente deve specificare i motivi che hanno impedito al difensore di fiducia di dargli notizia dell'atto notificato presso il suo studio. Relativamente al secondo aspetto, la Corte ha affermato che la questione è manifestamente infondata poiché si tratterebbe, in ogni caso, di una nullità non assoluta ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto, pervenuto al difensore, deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. Diversamente, se dal verbale di udienza non risulta sollevata eccezione in tal senso, la disposizione legislativa di riferimento è l'art. 148, comma II bis, c.p.p. che prevede, nel caso di utilizzo di mezzi tecnici idonei (nella specie, il fax), l'attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale. La violazione di tale prescrizione non determina alcuna nullità bensì una mera irregolarità. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. VI, 7 novembre 2014 (ud. 4 novembre 2014), n. 46165**

**PERDITA DI EFFICACIA DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO PER DECORSO TEMPORALE E PRECLUSIONE ALLA RINNOVAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE (L. 69 del 2005 artt. 16, 17, comma II e XXI)**

*“Non è consentita la rinnovazione della misura cautelare emessa nei confronti di un soggetto destinatario di mandato di arresto europeo che abbia perso efficacia, per inutile decorso dei termini di cui all'art. 21 della l. n. 69 del 2005, prima della decisione sulla richiesta di consegna”.*

La Cassazione ha precisato che l'intera procedura di consegna per l'esecuzione del M.A.E. è caratterizzata dalla rapidità delle cadenze, in virtù delle ragioni di garanzia sottese alla libertà personale. In tali casi, dunque, proprio perché funzionale ad una

celere decisione di merito sulla consegna della persona richiesta, la Corte d'appello deve deliberare sulla necessità di integrazione della documentazione prima della scadenza del termine previsto dall'art. 17, comma 2, l. n. 69 del 2005, fissato in sessanta giorni e prorogabile per ulteriori trenta giorni, solo nei casi di forza maggiore. Il giudice, tenuto conto del caso sottoposto alla sua attenzione, deve, dunque, modulare l'ampiezza dell'ulteriore termine – che comunque non può superare i trenta giorni – entro il quale l'autorità che ha emesso la misura deve dare corso alla richiesta. Ne consegue che il tardivo esercizio della facoltà di integrazione riservata al giudice dall'art. 16 l. n. 69 del 2005, pur non determinando la perenzione della domanda di consegna – ben potendo essere accolta anche oltre la scadenza dei termini fissati dall'art. 21 della legge citata – determina l'inefficacia della misura coercitiva applicata al consegnando e rende ingiustificata la sua rinnovazione. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. I, 7 novembre 2014 (ud. 7 ottobre 2014), n. 46093**

**IL TRATTENERSI IN UNA SALA DA BINGO NEL CORSO DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NON COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELLA MISURA (art. 276, comma I, c.p.p.)**

*“Non si configura l'ipotesi di trasgressione della misura cautelare quando il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, nel rientrare nell'attività di lavoro autorizzata e rispettando i limiti di tempo consentiti, si fermi in una sala da bingo sulla strada di casa”.*

La Corte ha ritenuto corretta l'equiparazione fatta dal giudice di merito tra l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e l'allontanamento dal diverso luogo ove il soggetto – sottoposto alla misura coercitiva – sia stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa. Al contempo, è stato precisato che, nel caso in cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari non si allontani abusivamente né dalla propria abitazione (in quanto autorizzato a recarsi al lavoro) né dal luogo ove deve adempiere la prestazione lavorativa (in quanto terminate le incombenze del giorno), la trasgressione compiuta durante il ritorno a casa, seppure entro la fascia oraria stabilita, non integra l'ipotesi contemplata dall'art. 276, comma I ter, c.p.p. ma l'ipotesi di cui all'art. 276, comma I, c.p.p. Tale fattispecie avrebbe dovuto formare

oggetto di apprezzamento da parte del Tribunale chiamato a giudicare ex art. 310 c.p.p. della sostituzione della misura – peraltro, chiesta, in via gradata, dal P.M. appellante – che ha, invece, ommesso ogni valutazione “dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione”. (S.S.)

**Cass. Pen., Sez. I, 29 ottobre 2014 (ud. 19 settembre), n. 46146**

**LISTA TESTI PRODOTTA A MEZZO FAX MA TEMPESTIVAMENTE INOLTRATA (art. 468 c.p.p.)**

*“Va annullata la sentenza con cui il Tribunale ha erroneamente impedito all’imputato di esercitare il suo “diritto alla prova” dichiarando inammissibile la richiesta di sentire alcuni testi indicati solo perché la lista, pur tempestivamente inoltrata, era pervenuta all’ufficio tramite fax”.*

La Corte ha preliminarmente ribadito che l’adempimento di cui si tratta ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire, di consentire alle parti di preparare la propria linea difensiva e di richiedere eventualmente la prova contraria. Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che, anche l’invio mediante fax o altro strumento telematico, assolve, in ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso. La modalità adoperata, infatti, non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione di inammissibilità, ma risponde all’esigenza di adeguamento all’evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche, nonché alle esigenze di semplificazione e di celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. (S.S.)